



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0003660
del 12/03/2018 ore 13:00:36
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 12 MAR. 2018

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di La Spezia
Piazzale Kennedy, n. 27 interni G 10/11
19124 La Spezia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 24/2018 – Esercizio abusivo della professione ai sensi dell'art. 348 c.p.

Con riferimento al Vostro quesito del 16.02.2018 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2547 del 20.02.2018), con il quale si domanda se – a seguito di controllo da parte delle Autorità competenti nei confronti di un iscritto sospeso, si dovesse accertare l'esercizio dell'attività professionale del medesimo durante il periodo di sospensione - il suddetto esercizio possa configurare il reato di cui all'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione), si osserva quanto segue.

L'art. 348 c.p. stabilisce che "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [art. 2229 c.c.], è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotré euro a cinquecentosedici euro".

Tale norma trova la propria "ratio" nella necessità di tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione, risulti in possesso delle qualità culturali e morali richieste dalla legge.

Le professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato presuppongono infatti il possesso di determinati titoli ed il superamento di uno specifico esame abilitativo che costituisce il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali, (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie a carattere associativo). L'iscrizione nei suddetti albi od elenchi si configura essa stessa come *condicio sine qua non* per l'esercizio della professione. La "abusività" prevista dalla norma penale viene conseguentemente ricondotta, in sostanza, alla mancanza della predetta iscrizione.

Tuttavia, oltre alla fattispecie sopra descritta, si configura il reato di esercizio abusivo della professione anche qualora il professionista, pur regolarmente abilitato ed iscritto all'albo, si trovi nella impossibilità temporanea di esercitare la professione poiché, come nel caso del quesito *de quo*, attinto da provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio professionale.

Alla luce di quanto precisato dalla Corte di Cassazione, infatti, *"si ha esercizio abusivo della professione anche quando la persona, benché originariamente abilitata all'esercizio e iscritta nell'albo, si trovi attualmente sospesa dall'esercizio della professione. Deve infatti ribadirsi che commette il delitto di cui all'art. 348 c.p., non solo chi non sia in possesso della abilitazione dello Stato, ma anche chi non sia iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato radiato o sospeso dall'esercizio professionale, atteso che l'attualità della abilitazione all'esercizio (v. Legge Professionale Forense, art. 1) è presupposto dei requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla legge"* (Cass. Pen., sent. n. 20439 del 24.05.2007).

In tal senso vedasi anche la sentenza n. 18745 del 6 maggio 2014, (Cass. Sez. VI Pen.), la quale ha ritenuto integrato il reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p. dalla condotta dell'avvocato che, durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione, intrattenga plurimi colloqui con i propri assistiti detenuti.

Per tutto quanto sopra espresso, si ritiene pertanto che l'iscritto all'albo, sospeso dall'esercizio della professione, qualora eserciti attività professionale durante il periodo di sospensione, incorra nel reato di cui all'art. 348 c.p.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

